

Regolamento per

**LA GRADUAZIONE E
L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

Personale dell’area del Comparto

Ai sensi degli artt. 24-36 CCNL 02/11/2022

Indice

Istituzione degli incarichi degli incarichi del Personale del Comparto	ART. 1
Atti propedeutici all'affidamento degli incarichi	ART. 2
Graduazione delle funzioni - principi metodologici.....	ART. 3
Graduazione delle Funzioni- incarichi per l'Area degli Operatori e degli assistenti	ART. 4
Graduazione delle Funzioni- incarichi per l'Area dei Professionisti della salute e dei Funzionari.....	ART. 5
Graduazione delle funzioni – incarichi di Elevata Qualificazione	ART. 6
Valorizzazione economica degli incarichi	ART. 7
Dipendenti interessati	ART. 8
Procedura di assegnazione degli incarichi	ART. 9
Responsabilità dell'incaricato e sottoscrizione del contratto integrativo individuale di lavoro	ART. 10
Durata e revoca degli incarichi	ART. 11
Norme finali.....	ART. 12
Norma di rinvio.....	ART. 13

Allegati: TABELLE

A-B-C-D-E-F, fanno parte integrante del seguente Regolamento.

ART. 1 - Istituzione degli incarichi del personale del comparto

- 1.1 Ai sensi dell'art. 24 del CCNL 02/11/2022, l'Azienda istituisce, con atto formale, specifici incarichi riservati al personale del comparto sulla base del proprio ordinamento e nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione.
- 1.2 Gli incarichi di cui al presente regolamento, secondo quanto stabilito dall'art. 24 sopra richiamato, richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità. Gli incarichi possono essere di tipo organizzativo o professionale.
- 1.3 Possono essere istituiti all'interno dell'assetto organizzativo dell'Azienda, in tutti i ruoli, i seguenti incarichi:
 - a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
 - b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
 - c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
- 1.4 Gli incarichi di cui al presente regolamento:
 - a) non costituiscono posti di dotazione organica;
 - b) sono modificabili per effetto di:
 - successiva diversa organizzazione dell'ente;
 - diversa programmazione delle attività istituzionali;
 - riordino dei processi gestionali finalizzati al miglioramento della efficienza organizzativa e della efficacia erogativa.
- 1.5 Il conferimento di incarico relativo a incarico di funzione non comporta, pertanto, per il dipendente che ne è titolare, né progressioni interne di carriera automatiche, né differenze retributive tabellari salvo il diritto alla corresponsione della specifica indennità di cui al capo III del CCNL 02/11/2022 rapportata alla natura, alle caratteristiche dell'incarico ed alle risorse disponibili definite in sede di contrattazione integrativa con le OO.SS.
- 1.6 Nell'individuazione degli incarichi l'Azienda tiene conto dei seguenti principi organizzativi inerenti la sovra e sotto ordinazione:
 - gli incarichi di posizione sono sovraordinati agli incarichi di funzione organizzativa;
 - gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli incarichi di funzione professionale
 - La sovra ordinazione interna alla singola tipologia incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale è determinata dal livello di complessità connesso a ciascun incarico secondo il modello organizzativo

ART.2 – Atti propedeutici all'affidamento degli incarichi

- 2.2 Il conferimento degli incarichi di cui sopra ha luogo dopo che l'Azienda, con riferimento al proprio assetto organizzativo, dunque in base alle forme di relazioni sindacali previste dal vigente contratto di lavoro, ha formalizzato:
 - a) l'articolazione degli incarichi, distinti tra le tipologie con riferimento agli incarichi di organizzazione e gli incarichi professionali, alla natura ed alle caratteristiche degli stessi;
 - b) la graduazione degli incarichi (peso) cui correlare la relativa indennità;
 - c) le risorse individuate all'interno del fondo di cui all'art. 102 del CCNL 02/11/2022 da destinare esclusivamente al finanziamento dell'indennità prevista dal capo III del medesimo contratto.

ART. 3 – Graduazione delle funzioni – Principi metodologici

- 3.1 Successivamente alla individuazione degli incarichi e preventivamente all'assegnazione degli stessi, l'Azienda definisce la graduazione delle funzioni secondo l'iter di seguito riportato.
- 3.2 Dal momento che nei diversi ambiti aziendali insistono competenze e responsabilità diverse, connesse non solo alla tipologia di incarico individuata ma anche all'area, al ruolo ed all'ambito lavorativo di riferimento, vengono individuati differenti criteri di pesatura distinti tra area e ruolo.
- 3.3 IL CCNL prevede differenti valori economici rispetto ai livelli di complessità ed all'area di appartenenza dell'incarico. Lo schema riassuntivo di cui all'art. 24 comma 7 del CCNL 02/11/2022 viene riportato nelle tabelle che seguono.

Area	Tipologia incarico	Graduazione
Elevata qualificazione	posizione organizzativa	10.000 - 20.000

Area	Tipologia Incarico	Complessità		
		Base	Media	Elevata
Professionisti della salute e dei funzionari	Funzione organizzativa	---	4.000 - 9.500	9.501 - 13.500
	Funzione Professionale	1.000	4.000 - 9.500	9.501 - 13.500
Assistenti	Funzione Professionale	930	1.800	3.000
Operatori	Funzione Professionale	700	1.500	2.000

Stante quanto sopra riportato, nell'ambito della graduazione delle funzioni di cui al presente regolamento, vengono determinate le modalità con cui individuare la classificazione degli incarichi e le modalità di definizione del valore economico conseguente.

Tale attività viene articolata secondo un percorso logico di passaggi successivi orientati al rispetto dei principi dettati dal contratto e finalizzati a riconoscere al personale un trattamento economico correlato alle responsabilità assegnate nel rispetto delle somme disponibili.

ART. 4 – Graduazione delle funzioni – Incarichi per l'area degli Operatori e degli Assistenti

4.1 Il CCNL prevede che le aziende possono istituire incarichi per il personale appartenente alle aree degli Operatori e degli Assistenti; tali incarichi sono previsti solo per lo svolgimento di particolari e precise attività professionali individuando, in base al ruolo di appartenenza le seguenti macro funzioni:

Area degli operatori:

- Ruolo sanitario: attività con particolari contenuti professionali e specialistici;
- Ruolo sociosanitario: svolgimento di funzioni di tutoraggio nei confronti degli altri operatori della stessa unità organizzativa.
- Ruoli amministrativo, tecnico e professionale: svolgimento di funzioni di primo coordinamento operativo nell'ambito del gruppo di lavoro di riferimento

Vedasi **TABELLA A**

Area degli Assistenti:

- Ruolo sanitario: attività caratterizzate da significativa conoscenza ed esperienza maturate negli ambiti professionali e specialistici;
- Ruoli amministrativo, tecnico e professionale: punto di riferimento del processo tecnico organizzativo o amministrativo contabile

Vedasi **TABELLA B**

4.2 Tenuto conto che il contratto prevede tre classi di complessità per tali tipologie di incarico cui è collegato un differente valore economico, con il presente regolamento vengono stabiliti i criteri da utilizzare per la classificazione degli incarichi.

4.3 I parametri da utilizzare per l'individuazione della classe di complessità di ciascun incarico sono i seguenti:

4.4 In base alla pesatura riportata da ciascun incarico individuato all'interno dell'assetto organizzativo dell'Azienda vengono individuati i seguenti range di complessità:

4.4 In corrispondenza del livello di complessità individuato per ciascun incarico sarà assegnato il relativo valore economico previsto dalla tabella di cui al punto 3.3 del presente regolamento, in line con quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 02/11/2022.

ART. 5 – Graduazione delle funzioni – Incarichi per l'area dei Professionisti della salute e dei Funzionari

- 5.1 Al personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari è attribuito ad ogni modo un incarico di funzione professionale di base, a norma e per effetto del comma 1 dell'art. 31 del CCNL 02/11/2022.
- 5.2 Le Aziende, in base ai propri ordinamenti ed alla propria organizzazione, possono individuare, per il personale della presente area, incarichi di funzione professione e/o organizzativa di più rilevante valenza che comportino maggiori competenze e/o responsabilità. In base alle previsioni contrattuali per detto personale possono essere individuate le seguenti tipologie di incarico, rispondenti a macro caratterizzazioni individuate per singolo ruolo:

Incarichi di organizzazione, graduati come segue:

- Ruolo sanitario: la gestione dei processi clinico- assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi;
- Ruolo sociosanitario: la gestione dei percorsi socio sanitari integrati, formativi, di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione socio sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi;
- Ruoli amministrativo, professionale e tecnico: processi connessi alla gestione di servizi complessi, caratterizzati da un grado di autonomia gestionale e organizzativa, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.

Incarichi professionali, graduati come segue:

- Per il ruolo sanitario: individuabili, in base ai requisiti richiesti, gli incarichi di professionista specialista, professionista esperto e funzione professionale, e riguardanti attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, anche di tipo clinico- assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato;
 - Per il ruolo sociosanitario: individuabili, in base ai requisiti richiesti, gli incarichi di professionista specialista, professionista esperto e funzione professionale, e riguardanti attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici ad alta integrazione socio sanitaria con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato.
 - Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: individuabile, in base ai requisiti richiesti la sola funzione professionale, con riguardo ad attività caratterizzate da rilevanti conoscenze specialistiche in materia amministrativa/contabile, tecnica o professionale, anche trasversale, con funzioni di processo; responsabilità di risultato.
- 5.3 Uno volta che l'Azienda avrà definito all'interno del proprio assetto organizzativo gli incarichi presenti, sia di tipo organizzativo che professionale, potrà provvedere alla graduazione degli stessi attribuendo a ciascuno un peso relativo ottenuto dall'analisi dei criteri di pesatura riportati nelle tabelle sottostanti. I criteri individuati, secondo i principi metodologici alla base del presente regolamento, sono individuati al fine di valorizzare le responsabilità connesse all'incarico in base alla tipologia e area di appartenenza

Criteri di pesatura degli incarichi per il personale del ruolo sanitario vedasi TABELLA C – TABELLA D

Criteri di pesatura degli incarichi per il personale del ruolo amministrativo, tecnico e professionale vedasi TABELLA E – TABELLA F

Il valore riportato per ogni incarico indica il livello di responsabilità oggettiva nell'espletamento delle funzioni svolte.

La graduazione e pesatura degli incarichi deve essere necessariamente effettuata preventivamente all'attivazione delle procedure di assegnazione degli stessi.

- 5.4 Gli incarichi relativi alle funzioni professionali di base sono già stati riconosciuti ed assegnati in sede di prima applicazione del CCNL dal gennaio 2023, l'indennità pari a € 1.000.

5.5

ART. 6 – Graduatoria delle funzioni – Incarichi per il personale di elevata qualificazione

6.1 Per quanto attiene l'istituzione degli incarichi di Posizione relativi all'Area di Elevata Qualificazione, l'Azienda si riserva di istituirli in una fase successiva.

ART. 7 – Valorizzazione economica degli incarichi

7.1 In base alle disposizioni del CCNL 02/11/2022 la determinazione del valore economico connesso all'incarico è quantificato in maniera differente rispetto all'area di appartenenza. In particolare per le aree degli operatori e degli assistenti vengono individuati tre differenti livelli economici mentre per le aree dei professionisti della salute e dei funzionari e dell'elevata qualificazione vengono previsti valori variabili.

7.2 A tal proposito, in base alle risorse disponibili per il finanziamento degli incarichi di cui al presente regolamento individuati dalla contrattazione integrativa aziendale e facenti capo al fondo di cui all'art. 102 del CCNL 2022, l'Azienda, definito l'assetto organizzativo degli incarichi provvede a pesare, secondo la disciplina di cui agli artt. 4, 5 e 6, gli incarichi individuati e procede nell'ordine:

- Ad attribuire la quota relativa alla fascia economica di appartenenza di cui all'art. 4 del presente regolamento (Base, Media o Elevata) per gli incarichi riservati al personale appartenente all'area degli operatori e degli Assistenti;
- Ad individuare il valore di ogni singolo punto di pesatura, ottenuto dividendo le quote residue per la sommatoria dei punti assegnati agli incarichi riservati alle aree dei professionisti della salute e dei funzionari e dell'elevata qualificazione
- A determinare il corrispondente valore economico ottenuto moltiplicando il valore del punto per il punteggio assegnato a ciascun incarico;
- Ad assicurare in ogni modo il valore minimo previsto per ciascun incarico secondo il dettato del Capo III del CCNL 02/11/2022
- A classificare, per gli incarichi riservati alle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, la fascia economica di appartenenza in base al valore economico, tra livello medio (maggiore di € 4.000) ed elevato (maggiore di € 9.500) ed a riconoscere, in base al valore complessivamente attribuito all'incarico la quota fissa e la quota variabile dell'indennità.

7.3 L'importo determinato è annuo lordo e ricomprende la tredicesima mensilità.

7.4 L'indennità relativa agli incarichi attribuiti al personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari di livello di complessità media o elevata assorbe i compensi per il lavoro straordinario. Al personale cui è attribuito un incarico non rientrante in tale fattispecie, oltre al valore dell'incarico è riconosciuto il lavoro straordinario secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del CCNL 02/11/2022

ART. 8 – Dipendenti interessati

8.1 Gli incarichi di cui al presente regolamento posso essere attribuiti al personale appartenente alle aree degli operatori, degli Assistenti, dei professionisti della salute e dei funzionari e dell'elevata qualificazione, in base alla definizione dell'assetto organizzativo dell'ente.

8.2 In base alle caratteristiche ed alla specifica attività previste e stabilite per ciascun incarico, l'Azienda individuerà i requisiti necessari di accesso tenuto conto di quanto previsto per ciascuna area dagli artt. 28 e 29 del CCNL 02/11/2022. In particolare:

a) Area dei professionisti della salute e dei funzionari:

- incarico di complessità base: riconosciuto al personale neoassunto e al personale già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità;
- incarico di complessità media ed elevata: oltre alla valutazione positiva con riferimento all'ultimo biennio o comunque alle due ultime valutazioni disponibili in ordine cronologico e all'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, per ciascun ruolo, i seguenti requisiti:

Incarichi di funzione organizzazione: diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza e, per la sola funzione di coordinamento per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006

Incarichi di funzione professionale:

Ruolo sanitario:

- Incarico di “professionista specialista”: possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall’art. 6 della Legge n. 43/2006;
- Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni;
- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza.

Ruolo sociosanitario:

- Incarico di “professionista specialista”: possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall’art. 6 della Legge n. 43/2006;
- Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni;
- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza.

Ruoli amministrativo, professionale e tecnico:

- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza.

b) Aree degli assistenti e degli operatori: per gli incarichi di qualsiasi complessità, il possesso di almeno quindici anni di esperienza nel profilo di appartenenza e il titolo di abilitazione se richiesto per l’esercizio della professione.

8.3 Per anni di esperienza professionale si intendono i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell’Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

ART. 9 – Procedura di assegnazione degli incarichi

9.1 Per l’assegnazione degli incarichi di cui al presente regolamento l’Azienda procede attraverso l’emissione di un avviso interno pubblicato per 10 (dieci) giorni sul sito aziendale.

9.2 L’Azienda, a seguito di modifica dell’assetto organizzativo o di successiva attribuzione per scadenza dell’incarico, per collocamento in quiescenza, per trasferimento del precedente titolare o rinuncia dello stesso, dopo conferimento e stipula del relativo contratto individuale, emette un nuovo avviso interno.

9.3 Nel caso di indizione di più avvisi contestuali, ciascun candidato può presentare al massimo tre candidature.

9.4 L’avviso esplicita per ciascuna incarico:

- a) le caratteristiche organizzative/professionali fondamentali (collocazione nell’organizzazione, denominazione e contenuto dell’incarico);
- b) il peso ed il valore di ciascun incarico;
- c) i requisiti richiesti per l’accesso (in particolare area e ruolo);
- d) i requisiti culturali e professionali richiesti;
- e) i profili professionali del personale interessato;
- f) i termini per la presentazione delle domande.

- 9.5 La selezione delle domande è demandata ad una Commissione, nominata con atto del Direttore Generale, composta da tre membri, di cui uno rappresentato dal Direttore Amministrativo o Sanitario in base all'incarico da conferire due esperti individuati tra i dirigenti / esperti operanti all'interno dell'Azienda ovvero in mancanza, provenienti da altre Aziende, tra cui, per l'area sanitaria, il Dirigente delle Professioni sanitarie.
- 9.6 La Commissione è affiancata da un segretario verbalizzante appositamente nominato ed ha a disposizione 100 punti, come di seguito ripartiti. La stessa procede alla valutazione dei documenti presentati ed al colloquio attitudinale, dando luogo a specifica graduatoria, che sarà utilizzata esclusivamente per il posto messo a selezione. I punteggi attribuibili sono così ripartiti:
- a) max punti 40 per curriculum secondo il seguente schema:
1. Titoli culturali ulteriori ai requisiti di accesso (attinenti all'incarico da conferire) max 15 punti
 - 1.1 Diploma di scuola media superiore (solo per l'area degli operatori): **punti 1,5.**
 - 1.2 Diploma di Laurea triennale: **punti 3,0.**
 - 1.3 Diploma di Laurea magistrale, Diploma di Laurea specialistica attinenti al profilo professionale da conferire: **punti 3,5.**
 - 1.4 Master I° livello attinenti all'incarico da conferire: **punti 2,0**
 - 1.5 Master II° livello attinenti al profilo all'incarico da conferire: **punti 3,0**
 - 1.6 Dottorato di ricerca (PHD): **punti 2,5**
 2. Aggiornamento professionale, attività di Docenza e didattica (esclusivamente in ambito accademico), attività scientifica (relativa all'ultimo quinquennio) max 10 punti

Per il personale del ruolo sanitario, l'attività di docenza e didattica nei corsi OSS, sarà valutato 0.5 per modulo didattico, negli ultimi 5 anni.

Per il personale del ruolo sanitario relativamente ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sarà valutato solo l'aggiornamento professionale, non ECM, di tipo accademico o regionale ed attinente all'incarico da assegnare.

 - 2.1 Corsi, congressi, convegni e seminari di durata superiore a 5 giornate effettive relative agli ultimi 5 anni: **punti 0,20** per corso;
 3. esperienza lavorativa e professionale maturata max 15 punti
 - 3.1 **Punti 1** per anno per il servizio prestato a tempo indeterminato e determinato nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale o di Pubblica Amministrazione.
 - 3.2 **Punti 0,10** per anno per il servizio prestato presso Enti/Istituti accreditati dal SSN
- b) max 60 punti in base a specifico colloquio individuale con il quale verrà approfondito il carattere attitudinale e motivazionale, le competenze professionali, organizzative, gestionali e relazionali del candidato.
- 9.7 Sarà considerato idoneo ed inserito all'interno della graduatoria, il personale che avrà conseguito nel colloquio individuale un punteggio pari almeno a punti 40.
- 9.8 Verrà stilata una graduatoria di merito per l'attribuzione dell'incarico.
- 9.9 Dei lavori la Commissione redige specifico verbale che verrà trasmesso, a cura del suo Presidente, al Direttore Generale per gli atti di propria competenza.

ART. 10 – Responsabilità dell'incaricato e sottoscrizione del contratto integrativo individuale di lavoro

- 10.1 Il dipendente, al quale è conferito incarico di funzione di qualsiasi titolo e classificazione economica, svolge le relative attività da esso previste con assunzione diretta di responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli.
- 10.2 All'atto di conferimento dell'incarico, disposto con deliberazione, viene sottoscritto da parte del dipendente lo specifico contratto integrativo individuale di lavoro nel quale sono indicati:

1. Oggetto dell'incarico
2. Principali funzioni e responsabilità correlate all'incarico conferito
3. Obiettivi generali da conseguire nella durata dell'incarico, che saranno integrati annualmente in base agli specifici obiettivi attribuiti alla struttura di riferimento secondo il modello di budget vigente in azienda;
4. Decorrenza e durata
5. Retribuzione connessa alle funzioni attribuite
6. Modalità ed effetti della valutazione annuale dell'incarico

10.3 La retribuzione connessa alle funzioni svolte è una indennità corrisposta mensilmente per 13 mensilità in aggiunta al trattamento economico in godimento da parte del dipendente.

10.4 In analogia a quanto previsto dal Contratto per gli incarichi di posizione organizzativa all'art. 26 comma 10, nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico di posizione, l'Azienda può affidare l'incarico resosi vacante ad *interim* ad altro dipendente inquadrato nella medesima area e ruolo in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico. Tale attività è retribuita con un importo, a titolo di produttività, pari al 20% del valore economico dell'incarico su cui è attivato l'*interim*. L'*interim* non può superare i 12 mesi dalla data di assegnazione. Superati i 12 mesi, l'Azienda procede avviando il percorso per la copertura dell'incarico secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 11 – Durata e revoca degli incarichi

11.1 Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti per la durata di 5 anni, secondo quanto indicato dal vigente CCNL.

11.2 Gli stessi, comunque, possono esser revocati ancor prima della scadenza in caso di accertata inosservanza delle direttive impartite per l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento organizzativo, al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi istituzionali, al miglioramento dei livelli qualitativi delle prestazioni assistenziali, secondo le modalità ed i criteri contenuti nello specifico regolamento di valutazione vigente in azienda, ovvero a seguito di modifica dell'assetto organizzativo aziendale. In tutti i casi si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 27 del CCNL 02/11/2022 per gli incarichi di posizione organizzativa, di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 31 del medesimo contratto per le altre tipologie di incarico.

11.3 Alla scadenza dell'incarico l'Azienda può o riconfermare l'incarico al medesimo dipendente, previa valutazione dei risultati ottenuti e nei limiti previsti dall'art. 19 del CCNL 21/05/2018, ovvero provvedere attraverso l'emissione di un nuovo avviso interno ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

ART. 12 - Norme finali

12.1 Gli incarichi conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento o da soggetti diversi dal Direttore Generale, fermo restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale di questi ultimi, sono nulli a tutti gli effetti.

12.2 Parimenti è nullo ad ogni effetto l'espletamento di fatto di incarico di funzione non formalmente conferito con le procedure di cui al presente regolamento.

ART. 13 - Norma di rinvio

10.1 Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al CCNL 02/11/2022, con particolare riferimento a quanto previsto dal Capo III dello stesso e successive modificazioni e integrazioni.

Allegati: TABELLE A-B-C-D-E-F